

CONDIZIONI DI VENDITA

- 1)** Le condizioni di vendita sono disciplinate dagli articoli che seguono; eventuali deroghe, anche parziali, dovranno essere pattuite per iscritto a pena di inefficacia.
- 2)** Il Cliente ha l'onere di leggere attentamente le condizioni di vendita di seguito specificate anche mediante la consultazione del link contenuto nella e-mail di proposta economica. In caso di perfezionamento dell'ordine le condizioni di vendita disciplinate negli articoli che seguono si considerano tutte conosciute ed accettate integralmente.
- 3)** Il rischio del perimento della merce, anche nell'ipotesi di vendite "CIF", è in capo al compratore.
- 4)** Nelle ipotesi di vendite "CIF" o "C&F" il venditore avrà il diritto di scegliere lo spedizioniere.
- 5)** Sulle date di consegna della merce indicate nella conferma d'ordine è ammessa una tolleranza, per eventuali ritardi, di 18 giorni.
- 6)** Le contestazioni per i vizi/difetti palesi devono essere inoltrate per iscritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di giorni 15 dal ricevimento della merce.
- 7)** Le contestazioni per i vizi/difetti occulti devono essere inoltrate per iscritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di giorni 8 dal momento in cui è stato possibile scoprirli, ma non oltre il termine di un anno dalla data di consegna. La responsabilità risarcitoria sarà comunque limitata al valore della merce.
- 8)** Non sono ammessi reclami per la merce trasformata, lavorata o comunque utilizzata dal compratore.
- 9)** Il venditore ha diritto di fare ispezionare la merce entro il termine di giorni 8 dalla ricezione delle contestazioni e di apportarvi le modifiche necessarie in "loco", ove ciò sia possibile, oppure di sostituirla, se difettosa, entro 6 settimane dall'ispezione.
- 10)** La restituzione della merce è ammessa solo previo consenso del venditore.
- 11)** La merce, anche se trasformata, lavorata o comunque utilizzata, rimane di proprietà del venditore fino al suo completo pagamento.
- 12)** Solo i pagamenti della merce effettuati direttamente al venditore o ai suoi rappresentanti debitamente autorizzati per iscritto hanno efficacia liberatoria per il compratore.
- 13)** In caso di ritardato pagamento della merce da parte del compratore rispetto ai termini concordati, sulle somme dovute si applica l'interesse di mora in misura del tasso corrente di interesse praticato in Italia aumentato dell'1%.
- 14)** Ai contratti conclusi si applica la clausola di forza maggiore nella formulazione predisposta dalla Camera di Commercio Internazionale e pubblicata nella brochure n. 421 della CCI alla quale si rimanda integralmente e ne costituisce parte integrante.
- 15)** Nel caso in cui eventi non previsti dalle parti (es. guerra, epidemie, aumento costo materie prime ed energia etc.) modificano l'equilibrio dei contratti conclusi, in modo da comportare per una delle parti un onere eccessivo nell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, tale parte potrà chiedere la revisione del contratto entro un periodo ragionevole a partire dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento e della sua incidenza sull'economia del contratto, indicando all'altra parte i motivi a fondamento. Le parti si consulteranno al fine di giungere ad una revisione del contratto su basi eque in modo da evitare all'una o all'altra un pregiudizio eccessivo. In caso di espresso rifiuto dell'altra parte alla rinegoziazione, il contratto sarà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 30 giorni dalla richiesta di revisione, ciascuna di esse potrà portare la questione avanti al giudice competente, come individuato nelle presenti condizioni di vendita, affinché decida di modificare il contratto secondo le condizioni ritenute di equilibrio, anche secondo equità, ovvero ne dichiari la risoluzione con l'adozione di ogni provvedimento conseguente e opportuno.
- 16)** Salva diversa previsione inderogabile da parte dei trattati o convenzioni internazionali eventualmente applicabili al caso di specie, la giurisdizione competente a conoscere e decidere su eventuali controversie derivanti dai contratti conclusi è quella italiana, con preferenza del Foro di Prato, fatta salva l'applicazione delle norme processuali inderogabili previste dalla legge italiana.
- 17)** Salva l'applicazione della clausola di forza maggiore e di "hardship" prevista nelle presenti condizioni di vendita, di derivazione internazionale, si applica ai contratti conclusi la legge italiana.